



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI *DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

N. 98 Reg. Del.

OGGETTO: Autorizzazione al sindaco a proporre opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F. Tribunale Civile di Vibo Valentia sezione fallimenti (fallimento n. 2/2019).
Nomina legale dell'ente.

L'anno **duemila diciannove** il giorno **cinque** del mese di **Luglio** alle ore **12.20**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
1	BROSIO Nicola	Sindaco	x	
2	VENTRICI Natale Domiziano	Assessore-Vice Sindaco	x	
3	VARONE Sandro	Assessore	x	
4	OCCHIATO Maria Concetta	Assessore	x	
5	GRILLO Caterina		x	
			5	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.

Presiede il Sig. Nicola BROSIO – SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Comune di San Calogero ha presentato nei termini presso il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Fallimentare(f2.2019vibovalentia@pecfallimenti.it)domanda di ammissione al passivo fallimentare – Fallimento n. 2/2019 per un credito complessivo di € 558.506,37;
- Che il Giudice Delegato con decreto del 21.06.2019 ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;
- Che per quanto attiene la domanda di ammissione allo stato passivo depositata telematicamente dal Comune di San Calogero il G.D. ha disposto l'esclusione del credito come richiesto in considerazione che la documentazione prodotta non costituisce prova idonea a fondare le ragioni ereditarie dell'ente;

CONSIDERATO:

- Che il Comune di San Calogero intende riproporre la domanda creditizia (€558.506,37) e conseguentemente proporre ricorso in opposizione allo stato passivo ex 98Legge Fallimentare;
- Che l'opposizione avverso il provvedimento del Giudice può essere proposta con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di ViboValentia entro 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (decreto del 21.06.2019);

RITENUTO di proporre opposizione allo stato passivo del fallimento n. 2/2019 mediante ricorso ai sensi degli artt. 98-99 L.F per il credito escluso;

VALUTATO che per tale procedimento civile è necessaria la difesa tecnica a mezzo di un avvocato abilitato;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha individuato dall' elenco per l'affidamento dell'incarico di cui alla presente deliberazione, l'avvocato Santo Gurzillo;

VISTO che il preventivo di spesa per il patrocinio legale con annessa sommaria relazione, dell'avv. Santo Gurzillo con studio in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli n. 6 – 89900 Vibo Valentia 8 (Pec studiolegaledagur@gmail.com, ammonta ad 9.713,00 (rimborso forfettario, CPA ed IVA comprese);

CONSIDERATA l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;

VISTI:

- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
- il D.lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte in narrativa esposte, che qui si intendono riportate quale parte integrante del deliberato,

1.AUTORIZZARE il Sindaco a proporre opposizione allo stato passivo del fallimento n. 2/2019 mediante ricorso ai sensi degli artt. 98-99 L.F. presso il Tribunale Civile di Vibo Valentia- Sezione Fallimentare;

2.AFFIDARE l'incarico di rappresentare e difendere questo Ente nel presente giudizio all'Avv. Santo Gurzillo, con studio legale in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli n. 6 – 89900 Vibo Valentia (Pec studiolegaledagur@gmail.com), attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà difensiva;

3.AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale;

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di San Calogero (VV) sito in Piazza Nicola Calipari, snc, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

1) il Comune di San Calogero (di seguito denominato: Comune), partita I.V.A. 00337960793, rappresentato in questo atto dal Sig. Pontoriero Antonio, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 03 del 31/01/2019;

E

2) l'Avv. Santo Gurzillo, con studio legale in Vibo Valentia, Via Mons. Sorbilli n. 6 – (di seguito: denominato legale), P.I. 02048380790;

PREMESSO:

- Che il Comune di San Calogero ha presentato nei termini presso il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Fallimentare (f2.2019vibovalentia@pecfallimenti.it) domanda di ammissione al passivo fallimentare – Fallimento n. 2/2019 per un credito complessivo di € 558.506,37;
- Che il Giudice Delegato con decreto del 21.06.2019 ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;
- Che per quanto attiene la domanda di ammissione allo stato passivo depositata telematicamente dal Comune di San Calogero il G.D. ha disposto l'esclusione del credito come richiesto in considerazione che la documentazione prodotta non costituisce prova idonea a fondare le ragioni ereditarie dell'ente;
- Che il Comune di San Calogero intende riproporre la domanda creditizia (€ 558.506,37) e conseguentemente proporre ricorso in opposizione allo stato passivo ex 98 Legge Fallimentare;
- Che l'opposizione avverso il provvedimento del Giudice può essere proposta con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (decreto del 21.06.2019);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di cui

sopra, autorizzando il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, a sottoscrivere la relativa procura e ad esperire tutte le altre formalità necessarie per l'incarico stesso;

a) che con la medesima deliberazione di Giunta è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'incarico ha per oggetto: opposizione allo stato passivo del fallimento n. 2/2019 mediante ricorso ai sensi degli artt. 98-99 L.F. presso il Tribunale Civile di Vibo Valentia- Sezione Fallimentare. Incarico Legale.

ARTICOLO 2

1. Il Comune si impegna a corrispondere al legale, che accetta, per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare, la somma complessiva di Euro 9.713,00 (rimborso forfettario, CPA ed IVA comprese); ed al lordo di tutte le ritenute di legge sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dall'organo giudicante.

2. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

3. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza che sarà corrisposta dal Comune non potrà, comunque, superare la somma stabilita al precedente comma 1.

ARTICOLO 3

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune; quest'ultimo resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione e conciliazione della vertenza.

3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza; in questo caso l'attività di assistenza svolta dal legale, non darà luogo ad alcun compenso ulteriore oltre a quello previsto dall'art. 2, **salvo il rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso con la propria autovettura, solo se lo studio del legale è sito in una provincia diversa da quella di Vibo Valentia.**

4. Il legale trasmetterà al Comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ricevuti oggetto del presente incarico affinché siano conservati nel relativo fascicolo tenuto presso il competente ufficio comunale.

5. Il legale è tenuto a concordare preventivamente con il Comune ogni iniziativa inerente l'incarico de quo e prospettare all'Amministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

ARTICOLO 4

1. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile; a tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ARTICOLO 5

1. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.

3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

4. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 6

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare le eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3.

ARTICOLO 7

1. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute di cui all'art. 4, comma 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

2. La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

ARTICOLO 8

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti richiesti dal legale.

ARTICOLO 9

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

1. Il Comune, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss. mm. ed ii, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 13

1. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale carico del legale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SAN CALOGERO
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Sig. Antonio Pontoriero)

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
(Avv. Santo GURZILLO)



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Autorizzazione al sindaco a proporre opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F. Tribunale Civile di Vibo Valentia sezione fallimenti (fallimento n. 2/2019). Nomina legale dell'ente.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li __05/07/2019_____

Il Responsabile di Area*
Pasquale LAGADARI

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _05/07/2019_____

Il Responsabile di Area*
Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL SINDACO*

Avv. Nicola BROSIÒ

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data _____ **09/07/2019** _____

è divenuta esecutiva in data _____ **09/07/2019** _____

San Calogero _____ **09/07/2019** _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Lì.....**09/07/2019**.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

